

Schema di Invito pubblico PR Veneto FESR – Sviluppo Urbano Sostenibile



AUTORITÀ URBANA DI VERONA

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS)
approvata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria
della Regione del Veneto n. 226 del 29/12/2023

INVITO PUBBLICO

per domande di sostegno nell'ambito di

**Azione 2.8.1. Interventi di realizzazione o
riqualificazione di percorsi ciclabili, in particolare nei
collegamenti con le ciclovie nelle Aree urbane.**

PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022, successivamente modificato con Decisione C(2024) 4983 final del 10 luglio 2024, con Decisione C(2025) 6916 final del 15 ottobre 2025 e con Decisione C(2026) 1893 final del 18/03/2026.

Priorità 3. Un'Europa più connessa attraverso la mobilità urbana sostenibile.

Obiettivo specifico 2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio.

<u>Finalità dell'Invito.....</u>	<u>3</u>
Articolo 1. Finalità e oggetto dell'Invito.....	3
Articolo 2. Dotazione finanziaria.....	4
Articolo 3. Localizzazione.....	4
<u>Soggetti beneficiari.....</u>	<u>5</u>
Articolo 4. Soggetti ammissibili.....	5
<u>Interventi ammissibili.....</u>	<u>5</u>
Articolo 5. Interventi ammissibili.....	5
Articolo 6. Spese ammissibili.....	7
Articolo 7. Spese non ammissibili.....	9
Articolo 8. Forma, soglie ed intensità del sostegno.....	10
Articolo 9. Cumulabilità degli aiuti.....	10
<u>Presentazione delle domande e istruttoria.....</u>	<u>10</u>
Articolo 10. Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione.....	10
Articolo 11. Valutazione delle domande.....	13
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'AU.....	14
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI AVEPA.....	15
Articolo 12. Approvazione e concessione del contributo.....	16
<u>Verifiche e controlli.....</u>	<u>16</u>
Articolo 13. Obblighi a carico del beneficiario.....	16
Articolo 14. Svolgimento delle attività, varianti e proroghe.....	17
Articolo 15. Tempi di realizzazione del progetto.....	18
Articolo 16. Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno.....	19
Articolo 17. Verifiche e controlli del sostegno.....	25
Articolo 18. Revoca, rinuncia e decadenza del sostegno.....	25
<u>Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali.....</u>	<u>27</u>
Articolo 19. Informazioni generali.....	27
Articolo 20. Informazione e pubblicità.....	28
Articolo 21. Disposizioni finali e normativa di riferimento.....	28
Articolo 22. Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR.....	31

Allegato 1 Dimostrazione della capacità finanziaria (modello EEPP)

Allegato 2 Dichiarazione di proprietà degli immobili

Allegato 3 Relazione descrittiva ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 11

Allegato 4 Verifica del rispetto del principio DNSH e della verifica climatica

Finalità dell'Invito

Articolo 1. Finalità e oggetto dell'Invito

1. Il presente Invito dà attuazione al Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, Obiettivo Specifico 2.8 “Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio”, Azione 2.8.1 “Interventi di realizzazione o riqualificazione di percorsi ciclabili, in particolare nei collegamenti con le ciclovie nelle Aree urbane”.
2. Il presente Invito dà inoltre attuazione alle finalità descritte dalla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area urbana di Verona così come approvata con il DDR n. 226 del 29/12/2023 e ss.mm.ii e relative prescrizioni di cui all’Allegato B del provvedimento medesimo. La SISUS è stata da ultimo approvata con provvedimento dell’AU n. 1055 del 21/10/2025.
3. Il presente Invito riguarda i seguenti progetti inseriti nell’Allegato 1 – Elenco progetti della SISUS – n. 2 dal titolo “Ciclovía Villafranca di Verona - Custoza” con potenziale beneficiario il Comune di Villafranca di Verona.

Per la descrizione dei suddetti progetti e dei relativi output previsti si rinvia al testo della SISUS dell’Area urbana di cui al comma 2.

4. I progetti oggetto del presente Invito, ove pertinente, dovranno adeguarsi alle prescrizioni approvate dalla Direzione Programmazione Unitaria con il citato decreto di approvazione della SISUS, prescrizioni che l’Autorità Urbana provvederà a trasmettere ai potenziali beneficiari.
5. Il presente Invito si inquadra negli strumenti di pianificazione e di attuazione dell’Area urbana previsti nella SISUS, nello specifico:
 - i Piani Urbani del Traffico e/o i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile, laddove obbligatori;
 - i Piani Triennali delle opere pubbliche degli enti interessati;
 - gli strumenti urbanistici approvati o adottati dagli enti interessati.
6. La documentazione richiamata nel presente Invito è elencata di seguito e disponibile secondo le modalità indicate:
 - **SISUS Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile disponibile al seguente link dell’AU:**
<https://www.comune.verona.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Accordi-tra-enti/SISUS-2021-2027-informazioni-e-documenti>
 - Manuale procedurale del PR Veneto FESR 2021 – 2027 di cui al DDR n. 130 del 27/09/2023 e ss.mm.ii disponibile alla seguente pagina web:
[https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/autorita-del-programma-21-27#1%20Sistema%20di%20Gestione%20e%20Controllo%20\(Si.Ge.Co.\)](https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/autorita-del-programma-21-27#1%20Sistema%20di%20Gestione%20e%20Controllo%20(Si.Ge.Co.))
 - Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 28 del 02/04/2024 modificato con Decreto n. 42 del 24/03/2025 e ss.mm.ii., che ha approvato le Linee Guida per l’attuazione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile, e relativi allegati disponibili al seguente link:
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sviluppo-urbano-sostenibile-21-27>
7. Il presente Invito è coerente con gli obiettivi di EUSAIR, in particolare la Flagship 2 sui trasporti - The Adriatic-Ionian Multi-Modal Corridors e i programmi dell’Euroregione Adriatico-Ionica, e si pone in sinergia e complementarietà in particolare con l’azione prioritaria “ADRIATIC-IONIANCYCLETOUR” selezionata nell’ambito del Thematic steering group 2.
8. Il presente Invito agevola interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell’Assemblea Generale del 25 settembre 2015:

- Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili:
 - Target 11.2: Entro il 2030, garantire a tutti l'accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani;
 - Target 11.3. Entro il 2030, potenziare un'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile, dato che gli spostamenti in bici sono più accessibili alle fasce della popolazione economicamente più vulnerabile, e aumentano la coesione fra il centro città e le periferie.
 - Target 15.9: Entro il 2020, integrare i principi di ecosistema e biodiversità nei progetti nazionali e locali, nei processi di sviluppo e nelle strategie e nei resoconti per la riduzione della povertà.

9. Il presente Invito garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.
10. Le disposizioni applicative del presente Invito sono emanate nel rispetto del Sistema di Gestione e controllo del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decreti del Direttore della Direzione Programmazione unitaria n. 76 del 28/06/2023, n. 221 del 21/12/2023 e modificato con Decreto n. 17 del 12/02/2025 e ss.mm.ii, del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27/09/2023 e ss.mm.ii. del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
11. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 299 del 21 marzo 2023, successivamente modificato nell'Allegato A1 con DGR n. 740 del 22/06/2023 e DGR n. 843 del 16/07/2024, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.

Articolo 2. Dotazione finanziaria

1. Il presente Invito ha una dotazione pari ad euro 729.766,25 così ripartita per i progetti di cui al precedente art. 1 co. 3:
 - € 729.766,25 per il progetto n. 2 dal titolo "Ciclovia Villafranca di Verona – Custoza" con potenziale beneficiario il Comune di Villafranca di Verona.

Articolo 3. Localizzazione

1. Il territorio dell'Area urbana è stato individuato con DDR n. 86 del 11/07/2022 sulla base del PR FESR, dei Criteri di selezione delle Aree urbane di cui alla DGR n. 1832/2021 e dei Criteri di selezione del Comitato di Sorveglianza del 23/02/2023.
2. I progetti di cui all'art. 1 co. 3 vengono realizzati nel territorio dell'Area urbana nei Comuni indicati nella scheda intervento 2.8.1 della SISUS, par. 3.3, nell'Allegato 1 - Elenco progetti e nelle Mappe a corredo della SISUS medesima.
3. Per quanto riguarda l'interessamento di aree marginali/degradate, con miglioramento dei relativi collegamenti, ed il coinvolgimento di fasce di popolazione svantaggiate si rimanda a quanto previsto nella SISUS, nello specifico par. 2.3, nella scheda intervento 2.8.1 par. 3.3, nonché nelle Mappe a corredo della SISUS medesima.
4. Ove applicabile, si tenga conto di quanto previsto nel Manuale procedurale del PR FESR 2021-2027 alla sezione II par.4 in merito alla localizzazione di imprese e di investimenti immateriali o acquisizione di servizi.

Soggetti beneficiari**Articolo 4. Soggetti ammissibili**

1. I potenziali beneficiari che possono partecipare al seguente Invito sono stati individuati nel rispetto di quanto indicato dal PR Veneto FESR, dalle Linee Guida per la programmazione e coprogettazione delle SISUS e dai Criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza unico dei PR FESR e FSE+ del 23/02/2023, e ss.mm.ii,
2. In generale i soggetti ammissibili per l'Azione 2.8.1 sono i Comuni afferenti all'Area urbana, la Città Metropolitana di Venezia e Consorzi di Comuni ai sensi del D. Lgs. 267/2000 che comprendono i Comuni afferenti all'Area Urbana nei quali viene realizzato l'intervento, nello specifico i soggetti indicati al precedente art. 1 co. 3 in coerenza con la SISUS.
3. Il potenziale beneficiario deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
a) regolarità contributiva	L'Ente richiedente deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL	Alla data di presentazione della domanda o, al più tardi, dovrà essere presente entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10. Il requisito deve essere mantenuto in ogni fase di pagamento del contributo. Successivamente alla concessione del sostegno, in caso di irregolarità, sarà attivato l'intervento sostitutivo di cui all'art. 16, co. 14.
b) sostenibilità finanziaria	L'ente dovrà presentare il Programma triennale dei lavori pubblici e del relativo atto di approvazione, nel quale sia previsto l'intervento oggetto della domanda (Allegato 1 firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente)	Alla data di presentazione della domanda. Il requisito si ritiene presente anche nel caso in cui, al momento della presentazione dell'istanza, sia stata avviata formalmente la procedura di modifica/integrazione del programma con l'indicazione degli interventi/opere per i quali si richiede il finanziamento, procedura che deve essere comunque conclusa entro 90 giorni dalla scadenza prevista all'articolo 10 per la presentazione della domanda.

Interventi ammissibili**Articolo 5. Interventi ammissibili**

1. Sono ammissibili gli interventi in conformità con il PR Veneto FESR, le Linee Guida per la programmazione e coprogettazione delle SISUS ed i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del 23/02/2023 e ss.mm.ii., nello specifico gli interventi che hanno ad oggetto la **realizzazione di piste ciclabili in ambito urbano di collegamento tra centri urbani e tra cintura periurbana e centro città.**

2. I progetti devono soddisfare le prescrizioni approvate dalla Direzione Programmazione Unitaria con il citato decreto di approvazione della SISUS e i seguenti criteri di ammissibilità specifici per l’Azione:
- 1) Gli interventi dovranno essere previsti dagli strumenti di programmazione delle opere pubbliche (Piano Triennale delle opere pubbliche) ed essere previsti dagli Strumenti Urbanistici approvati o adottati con particolare attenzione agli eventuali vincoli previsti.
 - 2) Dovranno inoltre essere coerenti con i Piani Urbani del Traffico o della Mobilità Sostenibile, laddove obbligatori.
 - 3) Gli interventi in quanto inseriti nelle strategie d’Area urbana, richiedono l’assenso di tutti gli Enti locali sul cui territorio sarà prevista la realizzazione delle opere.
 - 4) Gli interventi dovranno prevedere un’azione di monitoraggio dei risultati, conformemente agli indicatori di output e risultato individuati in fase di programmazione. Il progetto dovrà prevedere l’inserimento di sensori di monitoraggio al fine di rilevare l’effettivo utilizzo della pista ciclabile come previsto dalla SISUS.
 - 5) Sono escluse soluzioni che prevedano stralci funzionali di importo inferiore a 400.000 €; nel caso l’Area urbana voglia concentrare almeno il 70% della dotazione totale dell’Azione su un unico ampio stralcio funzionale, ulteriori stralci funzionali minori a completamento del progetto nell’ottica di un progetto “a rete”, caratterizzato da unità funzionale e coerenza, dovranno essere di importo, comunque, non inferiore a 200.000 €.
 - 6) Soluzioni progettuali dal carattere circoscritto sono ammissibili solo per la riqualificazione al fine di rendere esclusivamente ciclabili i tratti interessati o al fine del completamento di tratti esclusivamente ciclabili esistenti, inseriti in percorsi di rilevanza regionale o nazionale.
 - 7) Ai fini dell’ammissibilità dei progetti, gli interventi dovranno prevedere un piano manutentivo dell’opera, che specifichi la tipologia di interventi necessari, la loro ciclicità, le risorse necessarie ed individui il Soggetto competente.
 - 8) I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale di cui alla DGR n.77 del 01/02/2022, in modo particolare alle prescrizioni specifiche in tema di:
 - contenimento del consumo di suolo: gli interventi strutturali devono rispettare quanto previsto dalla legge regionale n.14 del 2017 in materia di contenimento del consumo di suolo; tali interventi possono ricadere in qualsiasi zona territoriale omogenea, purché essi siano muniti degli idonei titoli abilitativi edilizi, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate;
 - gestione dei rifiuti,
 - siti Natura 2000;
 - DNSH (Do Not Significant Harm), di cui al paragrafo 5.9 della Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027 e all’articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 “Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo»” e degli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE) 2020/852. Per le prescrizioni specifiche in materia, si rinvia alle Linee Guida per la verifica del principio DNSH – PR FESR 2021-2027, messe a disposizione dall’Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 (Allegato F1 al DDR n. 17 del 12/02/2025). Per l’Azione oggetto del presente Avviso, tali Linee Guida prevedono, per quanto pertinente, il riferimento ai contenuti delle schede DNSH relative alla misura M2C2.414.114.1 del PNRR, limitatamente ai principi e alle prescrizioni ambientali rilevanti (Allegato 4). Il mancato rispetto del principio comporta la decadenza del sostegno ai sensi dell’art. 18;
 - garantire l’immunizzazione dagli effetti del clima (cosiddetto “climate proofing”) degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, nelle modalità previste dalla Comunicazione della Commissione n. 2021/C 373/01 e dagli “Indirizzi per la verifica dei progetti infrastrutturali per il periodo 2021 – 2027” nota DPCOE-0006204-P-09/10/2023, come previsto all’articolo 73 paragrafo 2 lettera j) del Regolamento (UE) 2021/1060. Per ulteriori indicazioni si rinvia all’Allegato 4 - parte VERIFICA CLIMATICA del presente Invito.
 - 9) Per gli Enti pubblici, si richiamano i Criteri Ambientali Minimi pertinenti, principalmente quelli per l’Edilizia, come stabilito nelle Linee Guida regionali Appendice 3; ulteriori indicazioni sono descritte nelle stesse Linee Guida approvate con DDR n. 17 del 12 febbraio 2025.

3. Gli interventi devono altresì soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità comuni a tutte le Azioni:
 - coerenza con la SISUS;
 - ove possibile, presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali;
 - presenza di una logica integrata degli OS/Azioni/Interventi nell’ambito delle SISUS;
 - adeguatezza del livello di maturazione progettuale e procedurale e coerenza dei tempi di esecuzione con la tempistica di attuazione del programma;
 - se pertinente, ammissibilità ai sensi della normativa UE sugli aiuti di Stato;
4. Possono essere ammessi interventi già iniziati, purché non ancora conclusi, alla data di presentazione della domanda, in conformità all’art. 63 c. 6 Regolamento (UE) 2021/1060. Ai fini del presente Invito per “intervento non concluso” si intende un intervento per il quale, la Direzione Lavori, alla data di presentazione della domanda non abbia ancora emesso il certificato di ultimazione dei lavori. Nel caso in cui siano presenti lotti funzionali e/o prestazionali, l’opera si considera conclusa una volta emessi tutti i certificati di ultimazione lavori.
5. La progettazione deve essere sviluppata almeno a livello di “progetto definitivo” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 (progetti approvati anteriormente alla data del 01/07/2023) ovvero a livello di “progetto di fattibilità tecnico-economica” ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e della normativa attuativa pro-tempore vigente.
6. Gli interventi devono essere coerenti con la normativa di settore statale e regionale vigente, a titolo non esaustivo:
 - D.Lgs 285/1992, Codice della Strada e Regolamento di attuazione;
 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Finanziamento delle ciclovie nazionali di finanziamento e statuizione dei requisiti tecnici delle ciclovie nazionali (articolo 1, comma 640);
 - Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 375 del 20/07/2017 in tema di standards tecnici;
 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12/08/2020 per lo stanziamento di risorse;
 - D.Lgs. 152/2006, codice dell’ambiente;
 - D.Lgs. 42/2004, codice dei beni culturali e del paesaggio;
 - L. 1150/1942, legge urbanistica.
 - L. 2/2018 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”;
 - Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche (SNCT) istituito dal MIT e dal MIBACT nel 2016. Nella Regione del Veneto ve ne sono 5 (Ciclovie VenTo Venezia-Torino; Ciclovie del Sole Verona-Firenze; Anello della Ciclovie del Garda, per la parte in Provincia di Verona; Ciclovie Adriatica Chioggia-Gargano; Ciclovie Trieste Venezia);
 - L.R. 11/2004, Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio;
 - L.R. 27/2003 in materia di LLPP di interesse regionale;
 - L.R. 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, N. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
 - L.R. 14/2019 Veneto 2050: Politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
 - L.R. 39/1991 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”
 - DGR 1402/2009 “Istituzione Rete Escursionistica Veneta”;
 - DGR 1788/2020 “Registro regionale dei percorsi cicloturistici del Veneto”.

Articolo 6. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

CATEGORIA DI SPESA	VOCE DI SPESA
a) Spese per opere edili e lavori;	Opere pubbliche ¹ , compresi gli oneri per la sicurezza, gli oneri di urbanizzazione, le opere accessorie, oltre che la fornitura dei materiali per tali opere (ad esempio: opere strutturali, opere di finitura, opere di

	<p>impiantistica (termoidraulica, elettrica, meccanica, speciale), opere relative agli interventi di consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo connesse alla salvaguardia dell'edificio, opere per la realizzazione dell'edificazione o il recupero dell'immobile, lavori e relative forniture per interventi per l'efficientamento energetico).</p> <p>Le spese per opere edili e lavori devono riguardare i lavori relativi alla realizzazione dei tratti di pista ciclabile previsti dal progetto di cui all'art. 1 del presente invito. I lavori includono, oltre alle opere per la realizzazione dell'intervento, anche tutte le opere preparatorie connesse alla realizzazione dell'intervento stesso.</p>
b) Servizi tecnici	<p>I costi relativi alla progettazione a tutti i livelli (es. architettonica, strutturale, impiantistica), alla contabilizzazione, alla direzione e assistenza ai lavori, al collaudo dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché servizi specialistici di progettazione, quali ad esempio: attestazioni di prestazione energetica (APE), diagnosi energetica, indagini preliminari e studi ambientali strettamente necessari alla redazione e all'approvazione del progetto, studi di valutazione del comportamento sismico allo stato attuale e post intervento, studi propedeutici alla realizzazione dell'intervento (quali indagini geologiche, geofisiche, geotecniche e prove di laboratorio, indagini e prove sui materiali e sulle strutture, rilievo geometrico e strutturale), sono calcolati con un tasso forfettario pari al 13,13% dei costi relativi ai lavori, comprese le opere accessorie e la fornitura dei materiali per tali opere, categoria a), ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera c) del Regolamento (UE) 1060/2021. Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente, ma dovrà essere richiesta dal beneficiario all'interno del portale Fondi.RVE sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale.</p> <p>Le spese relative ai servizi tecnici rendicontate a costi reali non sono ammesse.</p>
c) acquisto di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature	<p>- c1) beni e forniture strettamente connessi all'opera ed alla sua fruibilità (ad esempio per arredo urbano, quali panchine e rastrelliere per biciclette, impianti di videosorveglianza) in misura non superiore al 10% delle spese di cui alle voci a) ed e);</p> <p>- c2) acquisto di sensori di monitoraggio del traffico ai fini del monitoraggio dei risultati conseguiti (in tal caso i sensori dovranno essere integrati alla Piattaforma Veneto Data Platform/Sistema MAAS Regionale) in misura non superiore al 10% delle spese di cui alle voci a) ed e).</p>
d) spese relative ad immobili, edifici e terreni	<p>acquisizione terreni nei limiti della normativa comunitaria (art. 64 del Reg. (UE) 2021/1060) e nazionale che prevede il riconoscimento della spesa fino ad un importo massimo del 10% delle spese totali ammissibili dall'operazione interessata (voci a, c, e); tale limite è ampliato al 15% nel caso di siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici;</p> <p>Si precisa che sono ammissibili anche le spese derivanti da espropriazione per pubblica utilità costituite da indennizzo e spese</p>

¹ Così come definite art. 3 dall'allegato I D. lgs 36/2023 (cosiddetto "Codice Appalti"): "bb) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;"

	amministrative.
e) IVA	L'IVA può essere riconosciuta sulle voci di spesa a), c), d). ai sensi dell'art. 64 par. 1. lett. c) del Reg. (UE) 2021/1060, è ammissibile per le operazioni con costo totale inferiore ai 5 000 000 Euro (IVA inclusa); per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5 000 000 Euro (IVA inclusa), l'IVA è ammissibile nel caso in cui non sia recuperabile
f) costi indiretti	I costi indiretti dell'operazione sono calcolati con tasso forfettario pari al 4% dei costi di cui alla categoria a), b), c), d), e) ai sensi dell'articolo 54.1 lettera a) del Regolamento (UE) 1060/2021. Trattasi a titolo esemplificativo e non esaustivo di spese amministrative/per il personale quali: costi di gestione, spese di assunzione, costi per la contabilità o gli addetti alle pulizie ecc; e/o costi per utenze e canoni (bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità ecc.). Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere richiesta dal beneficiario all'interno del portale Fondi.RVE sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale. I costi indiretti, rendicontati a costi reali, non sono ammessi.

2. L'ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 08/04/2022.
3. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di un codice contabile che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto.

Articolo 7. Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Invito gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021, nonché i costi di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n.1060/2021.
2. Non sono ammissibili al sostegno le spese riguardanti:
 - a. locazione di immobili;
 - b. acquisto di beni usati e ricondizionati;
 - c. oneri finanziari quali interessi passivi, interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
 - d. oneri inerenti a conti bancari ossia le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
 - e. eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
 - f. ammende, penali e spese per controversie legali, nonché maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli interessi per ritardati pagamenti;
 - g. oneri e contributi obbligatori sostenuti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle procedure di gara;
 - h. spese di personale esterno correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento, spese di segreteria, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica etc.)
 - i. spese per il personale interno compresi gli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti normate dall'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 o dall'art. 45 e dall'allegato I.10 del D.lgs. 36/2023;
 - j. spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra tipologia di spesa non prevista dall' Invito;

- k. spese per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
 - l. spese inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
 - m. per investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili (compresi quindi anche gli impianti alimentati da gas naturale) ai sensi dell'art.7 Regolamento (UE) 1058/2021.
3. Ulteriori spese non previste al precedente art. 6 co. 1, nonché spese relative ai beni diversi da quanto previsto all'art. 5, sono da considerarsi come "Spese non ammissibili".
 4. In generale, nel merito della non ammissibilità delle spese si rinvia al Manuale procedurale del PR FESR.

Articolo 8. Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Il valore degli interventi, con riferimento alle spese ritenute ammissibili dal presente Invito, dovrà essere non inferiore a euro 400.000, ovvero non inferiore a euro 200.000 per i lotti funzionali di completamento del "Progetto a rete" di cui all' art. 5, co. 2, punto 5).
2. Il sostegno, nella forma di contributo in conto a fondo perduto, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art.2, è concesso fino al 75% del costo totale ammissibile.
3. A garanzia della realizzazione e della funzionalità degli interventi oggetto del presente Invito, il beneficiario si impegna a finanziare la quota non coperta dal contributo o eccedente il contributo stesso mediante risorse proprie (compresi i finanziamenti bancari) o altri contributi volti alla realizzazione del medesimo progetto (nel rispetto dei limiti di cumulo previsti al successivo art. 9).
4. I sostegni che saranno erogati con il presente Invito non rientrano nella definizione di aiuto di stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Articolo 9. Cumulabilità degli aiuti

1. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dal presente Invito sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
2. I contributi assegnati sono cumulabili, per le medesime spese riconosciute ammissibili, con altre forme di sostegno, qualsiasi sia la denominazione e la natura, purché nei limiti del 100% della spesa ammessa a contributo.
3. È ammesso anche il cumulo con altre forme di contribuzione comunitaria, a condizione che siano dirette a voci di spesa diverse da quelle oggetto di agevolazione nell'ambito del presente Invito ai sensi dell'art. 63, par. 9 del Regolamento UE n. 2021/1060.
4. In fase di rendicontazione della spesa il Beneficiario dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già concessi, diretti al medesimo intervento ammesso, specificando:
 - la misura di incentivazione (citandone gli estremi) per la quale si è beneficiari;
 - l'entità del contributo;
 - le voci di spesa oggetto del contributo.
5. Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.
6. I benefici previsti dal presente Invito non sono cumulabili con i benefici concessi a valere sul PNRR per il medesimo intervento.

Presentazione delle domande e istruttoria

Articolo 10. Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo per la Programmazione dei fondi (Fondi.RVE) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>
2. Dalla medesima pagina è sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso a Fondi.RVE.
3. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alle conseguenze e alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR nel caso di dichiarazioni mendaci.
4. I termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno sono stabiliti con date e orari indicati al successivo art. 15. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 6, la domanda potrà essere "Presentata" definitivamente tramite Fondi.RVE. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema Fondi.RVE e di invio della domanda si rinvia alla pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>
5. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare da Fondi.RVE la domanda di sostegno in formato "PDF", firmarla digitalmente (da parte del legale rappresentante o da un suo delegato, senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>.

6. Si elenca di seguito la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria della domanda di sostegno:

<p>Documentazione <u>obbligatoria a pena di inammissibilità</u> della domanda stessa</p>	<p>a) uno dei seguenti atti, coerentemente con il livello di progettazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.Lgs. 36/2023; ● atto di approvazione del progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs. 36/2023; ● per procedure svolte prima del 1° luglio 2023, atto di approvazione, nel caso di progetti definitivi ai sensi del D.Lgs. 50/2016; ● per procedure svolte prima del 1° luglio 2023, atti di verifica e di validazione, nel caso di progetto esecutivo o di progetto definitivo a base di gara d'appalto integrato ai sensi del D.Lgs. 50/2016; <p>b) relazione generale di progetto con relativo quadro economico;</p> <p>c) documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 11, ove non desumibili dalla documentazione della domanda di sostegno (es. dichiarazioni rese in Fondi.RVE) o altri elaborati richiesti (es. relazione tecnica sull'intervento), attraverso la produzione di un'apposita relazione da parte del soggetto richiedente attestante, per</p>
---	---

	<p>ciascun criterio riportato nella griglia di valutazione, le modalità di rispetto dei criteri stessi, max 1500 caratteri per criterio (Allegato 3).</p>
<p>Documentazione da allegare alla domanda e necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria.</p>	<p>d) Ulteriore documentazione di progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ indice della documentazione; ▪ cronoprogramma di realizzazione dell'intervento coerente con le tempistiche previste dal presente Invito; ▪ piano di gestione e manutenzione dell'opera che specifichi tra l'altro la tipologia di interventi manutentivi necessari, la loro ciclicità, le risorse necessarie ed individui il Soggetto competente; ▪ relazioni tecniche, relazioni specialistiche ed elaborati rispondenti a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 23, commi 6, 7 e 8 o come previsto dal D.Lgs 36/2023, art. 41, commi 6, 7 e 8 e allegato I.7; <p>e) qualora necessaria, relazione sottoscritta da un tecnico relativa alla "verifica climatica" (c.d. Climate Proofing) (Allegato 4);</p> <p>f) autorizzazioni necessarie rilasciate dagli Enti competenti secondo quanto previsto dal codice Appalti e dalla normativa di settore. Nel caso in cui l'Ente competente non abbia già rilasciato la prevista autorizzazione o altro atto di assenso comunque denominato, in sede di presentazione della domanda di sostegno il soggetto richiedente deve produrre la richiesta inviata a tale Ente che dimostri l'avvenuto avvio del procedimento;</p> <p>g) qualora necessaria ed esperita con esito positivo, Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e ss. mm.ii. e Capo IV L. R. n. 12/2024 e regolamento attuativo n. 4 del 09/01/2025;</p> <p>h) determina a contrarre con relativo capitolato tecnico, nel caso di procedure di appalto già avviate all'atto della presentazione della domanda di sostegno;</p> <p>i) eventuale Verbale di inizio lavori (per gli interventi già avviati, a partire dalla data di ammissibilità delle spese, 8 aprile 2022);</p> <p>j) documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all'art.4, co.3 (Allegato 1 con programma triennale delle opere pubbliche e relativo atto di approvazione nel quale sia previsto l'intervento oggetto di domanda ovvero la documentazione attestante l'avvio formale della procedura di modifica come previsto all'articolo 4, comma 3, lettera b));</p> <p>k) documentazione attestante il titolo/diritto sull'immobile oggetto di intervento (Allegato 2); in caso non vi sia piena proprietà, si indichino le modalità di acquisizione (Allegato 2 bis); oppure nel caso in cui il progetto preveda di intervenire su delle aree che devono essere oggetto di procedure di esproprio dovrà essere allegato l'elenco delle particelle (riferimento catastale, foglio e mappale) interessate;</p> <p>l) eventuale delega o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma per la presentazione della domanda di</p>

	<p>cui al presente articolo;</p> <p>m) dichiarazione resa ai sensi del dpr 445/2000 con la quale l'ente attesta il rispetto di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti con eventuale estratto dello strumento urbanistico vigente con evidenziato il tracciato dell'intervento;</p> <p>n) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa all'impegno del rispetto del principio DNSH (Allegato 4).</p>
--	---

7. Tutta la documentazione e gli allegati citati al precedente comma, prima del caricamento definitivo in Fondi.RVE, devono essere convertiti in formato "PDF".

Prima del caricamento nel portale Fondi.RVE devono essere prodotti e risultare firmati i seguenti documenti:

- la domanda di sostegno, con firma digitale, da parte del Legale Rappresentante del soggetto richiedente;
- la dichiarazione, da parte del Legale Rappresentante dell'Ente con firma digitale, con cui si attesta che le opere oggetto della domanda di sostegno sono inserite nel Programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale, individuati nella dichiarazione allegata alla stessa (dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità finanziaria Allegato 1);
- eventuali ulteriori allegati resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetti alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci (anche in firma olografa).

8. Nel sottoscrivere la domanda di contributo il Rappresentante Legale, tra l'altro, rilascia all'interno del quadro dichiarazioni in Fondi.RVE, ai sensi degli artt. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e soggetto alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci, le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione attestante l'impegno al cofinanziamento dell'intervento di cui all'art.8;
- dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
- dichiarazione relativa al rispetto del DNSH di cui all'art. 5 comma 2;
- dichiarazione attestante la coerenza con i Piani Urbani del Traffico o della Mobilità Sostenibile, laddove obbligatori.

9. Il beneficiario ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea.

10. La domanda di sostegno è irricevibile e pertanto non è considerata presentata qualora:

- non risulti firmata digitalmente ovvero rechi una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata entro i termini di cui al precedente comma 4;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Invito;
- sia presentata su modulistica diversa da quella prevista dal presente Invito e che non contenga tutte le informazioni in questa dettagliate (limitatamente alla documentazione obbligatoria).

11. È prevista la regolarizzazione secondo le modalità prevista dall'art. 71 co. 3 DPR 445/2000 e dall'art. 6 comma 1 lettera b) della Legge 241/1990 e dall'art.101 D.Lgs. 36/2023 da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.

12. Presentando l'istanza i richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Invito.

Articolo 11. Valutazione delle domande

1. Come previsto dal Manuale procedurale del PR Veneto FESR, approvato con DDR n. 130/2023 e ss.mm.ii., i soggetti responsabili dell'istruttoria delle domande di sostegno sono:
 - l'Autorità Urbana sotto il profilo della qualità delle operazioni, della loro rilevanza per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile nonché per il PR Veneto FESR 2021-2027;
 - AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica.
2. Dopo l'accertamento della ricevibilità AVEPA provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 precisando l'endoprocedimento di istruttoria da parte dell'AU. L'attività istruttoria di competenza dell'AU si conclude entro 30 giorni dal termine per la presentazione della domanda. Qualora l'esito dell'endoprocedimento dell'AU sia negativo, AVEPA ne dà comunicazione al soggetto richiedente e la domanda risulterà non ammissibile. Le sole domande con esito positivo dell'endoprocedimento di competenza dell'AU sono istruite da AVEPA nella successiva fase.
3. AVEPA, preso atto delle risultanze dell'attività di verifica svolta dall'AU, procede con la valutazione relativa ai criteri di ammissibilità tecnica. Tenendo conto degli esiti istruttori, AVEPA conclude il procedimento di selezione delle operazioni. Le verifiche di AVEPA comprendono anche eventuali prescrizioni indicate nell'Allegato B del decreto di approvazione della SISUS. Il mancato rispetto delle prescrizioni comporta la non ammissibilità dell'operazione.
4. Nel corso dell'istruttoria al beneficiario potranno essere richieste integrazioni e/o modifiche di dettaglio alla documentazione presentata, da produrre entro i termini fissati nella richiesta, pena l'esclusione.
5. La valutazione delle domande di sostegno viene effettuata sulla base dei criteri di selezione del Comitato di Sorveglianza ed applicando il metodo approvato con DDR n. 28 del 02/04/2024 e ss.mm.ii., riportato nelle seguenti tabelle.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'AU

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	SI/NO
Coerenza con la SISUS.	
Ove possibile, presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali.	
Presenza di una logica integrata degli OS/Azioni/Interventi nell'ambito delle SISUS.	
Adeguatezza del livello di maturazione progettuale e procedurale e coerenza dei tempi di esecuzione con la tempistica di attuazione del programma.	
CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio 0/1
Progetto già inserito in documenti di programmazione	
Gli interventi si dovranno porre in un'ottica di sostenibilità e tutela della mobilità dolce, con particolare riguardo al collegamento fra i centri urbani e le periferie, ed il collegamento fra la rete urbana ciclabile e le ciclovie di interesse regionale o nazionale.	
La ciclabilità dovrà inserirsi armonicamente nella realizzazione di un Piano di Mobilità sostenibile che sfrutti eventualmente anche l'intermodalità fra le forme di trasporto pubblico-privato a basso impatto ambientale. Potranno prevedersi pertanto soluzioni comprensive di punti di snodo con possibilità di scambio con il Trasporto Pubblico Urbano o Extraurbano, i quali tuttavia non potranno formare oggetto esclusivo di finanziamento.	

Sono da valutarsi positivamente gli interventi che prevedono soluzioni tecniche che riguardano la fruibilità delle opere da parte dell'utenza, anche per ciò che attiene aspetti non prettamente viabilistici, come ad esempio la previsione di installare sistemi di videosorveglianza nei punti di sosta o ricovero delle biciclette (per scoraggiare furti, atti di vandalismo e dare maggior sicurezza all'utenza).	
Sono da valutarsi positivamente gli interventi che prevedono soluzioni tecniche per il collegamento con luoghi di interesse culturale e/o ambientale.	
Interventi che vedano coinvolto il territorio dei Comuni Capofila delle Aree Urbane.	
Ove pertinente, sinergia con azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali.	
Punteggio totale	

Per ciascun criterio il punteggio verrà così assegnato:

- in caso di soddisfacimento verrà assegnato un valore pari a 1;
- in caso di mancato soddisfacimento verrà assegnato un valore pari a 0.

I progetti che sulla base dei criteri di valutazione totalizzeranno complessivamente un punteggio inferiore a 2 non saranno ammessi al contributo.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI AVEPA

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	SI/NO
Se pertinente, ammissibilità ai sensi della normativa UE sugli aiuti di Stato	
Soggetti beneficiari previsti dall'art. 4, co. 2	
Verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria" ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060: Sostenibilità finanziaria dei beneficiari ai sensi dell'art. 4 co. 3	
Tipologia di intervento prevista dall'art. 5 co. 1	
Gli interventi dovranno essere previsti dagli strumenti di programmazione delle opere pubbliche (Piano Triennale delle opere pubbliche) ed essere previsti dagli Strumenti Urbanistici approvati o adottati.	
Dovranno inoltre essere coerenti con i Piani Urbani del Traffico o della Mobilità Sostenibile, laddove obbligatori.	
Gli interventi in quanto inseriti nelle strategie d'Area urbana, richiedono l'assenso di tutti gli Enti locali sul cui territorio sarà prevista la realizzazione delle opere.	
Gli interventi dovranno prevedere un'azione di monitoraggio dei risultati, conformemente agli indicatori di output e risultato individuati in fase di programmazione;	
Sono escluse soluzioni che prevedano stralci funzionali di importo inferiore a 400.000 €; nel caso l'Area urbana voglia concentrare almeno il 70% della dotazione totale dell'Azione su un unico ampio stralcio funzionale, ulteriori stralci funzionali minori a completamento del progetto nell'ottica di un progetto "a rete", caratterizzato da unità funzionale e coerenza, dovranno essere di importo, comunque, non inferiore a 200.000 €.	
Soluzioni progettuali dal carattere circoscritto sono ammissibili solo per riqualificazione al fine di rendere esclusivamente ciclabili i tratti interessati o al fine del completamento di tratti	

esclusivamente ciclabili esistenti, inseriti in percorsi di rilevanza regionale o nazionale.	
Ai fini dell'ammissibilità dei progetti, gli interventi dovranno prevedere un piano manutentivo dell'opera, che specifichi la tipologia di interventi necessari, la loro ciclicità, le risorse necessarie ed individui il Soggetto competente.	
I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale di cui alla DGR n.77 del 01/02/2022, in modo particolare alle prescrizioni specifiche in tema di: - consumo di suolo, gestione dei rifiuti, siti Natura 2000, DNSH, verifica climatica	

Articolo 12. Approvazione e concessione del contributo

1. Entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA adotta il provvedimento che approva le risultanze istruttorie e, per l'esito positivo, concede il sostegno con assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'ente richiedente.
2. Il decreto è pubblicato nel BUR e inserito nei siti istituzionali di AVEPA e dell'AU.
3. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento citato, AVEPA comunica all'ente richiedente l'esito istruttorio indicando, in caso di ammissibilità della domanda, l'ammontare di spesa ammessa alle agevolazioni e l'importo del sostegno concesso. Tale comunicazione rappresenta l'avvio del procedimento di erogazione del contributo in oggetto. In caso di inammissibilità della domanda viene comunicata la motivazione che ha determinato il rigetto.

Verifiche e controlli

Articolo 13. Obblighi a carico del beneficiario

1. Il beneficiario si impegna a:
 - a) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
 - b) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, delle eventuali variazioni relative allo stesso beneficiario;
 - c) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) ed entro il termine massimo di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
 - d) conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
 - e) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
 - f) collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
 - g) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
 - h) mantenere i requisiti di ammissibilità soggettivi individuati all'articolo 4, comma 3, lett. a) del presente Invito fino al pagamento del saldo;
 - i) mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione nei 5 anni successivi al pagamento della domanda di saldo ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060;
 - j) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente Invito nei 5 anni successivi al pagamento della domanda di saldo ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060;

- k) attuare il piano di gestione e manutenzione previsto all'art. 10 comma 6 nei 5 anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
- l) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
- m) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente Invito;
- n) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro il termine previsto dall'art. 15 del presente Invito;
- o) presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente Invito;
- p) rispettare i termini, le prescrizioni (incluse quelle allegate al Decreto di approvazione della SISUS) e le condizioni previste nell'Invito e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- q) inserire nei giustificativi di spesa, negli strumenti di pagamento e nei documenti contrattuali il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG);
- r) compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, "Quadro Dichiarazioni", in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevono il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
- s) rispettare le normative comunitaria e nazionale, in particolare le norme in materia di appalti pubblici, tutela della concorrenza, tutela dell'ambiente, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, pari opportunità, nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica;
- t) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
- u) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi, laddove applicabili;
- v) cofinanziare l'intervento (vedi art. 8);
- w) rispettare i Criteri Ambientali Minimi in materia di Green Public Procurement;
- x) soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) di cui all'articolo 5;
- y) rispettare quanto previsto dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027, approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023 e ss. mm. ii., il cui contenuto integra quanto previsto dal presente Invito.

2. La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte dei beneficiari, di tutti gli obblighi previsti dall'Invito.
3. Il beneficiario si obbliga altresì a rispettare gli obiettivi ambientali, secondo quanto previsto nell'art. 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), individuato nell'art. 9 del Regolamento UE n. 852/2020 secondo quanto previsto dall'Allegato 4 del presente Invito.
4. Il beneficiario si obbliga a rispettare il principio di immunizzazione degli investimenti in infrastrutture dagli effetti del clima, attraverso la verifica climatica, secondo quanto previsto dall'Allegato 4 del presente Invito.

Articolo 14. Svolgimento delle attività, varianti e proroghe

1. I progetti ammessi all'agevolazione devono essere conclusi ed operativi **entro il termine "Conclusione del progetto" riportato al successivo art. 15 e comunque entro il termine ultimo possibile del 31/12/2027** per quanto previsto nell'Appendice 3 del PR FESR. I beneficiari si impegnano a rispettare tutte le tempistiche di cui al successivo art. 15.
2. Un intervento si considera concluso e operativo quando:
 - le attività sono state effettivamente realizzate (se l'intervento prevede lavori deve essere firmato il certificato di ultimazione dei lavori, se si tratta di forniture deve essere data evidenza che la fornitura è stata consegnata ed è funzionante);
 - le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di presentazione della domanda di saldo;
 - abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità per la concessione del sostegno.
3. Le varianti in corso di esecuzione del contratto devono essere motivate ai sensi del codice degli appalti e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo del progetto. La variante deve pervenire tempestivamente ad AVEPA (pec: protocollo@cert.avepa.it) e deve comprendere la pertinente documentazione tecnico-amministrativa:
 - atto di approvazione della modifica del contratto d'appalto;
 - eventuale relazione del Rup;
 - relazione tecnica del Direttore dei Lavori/ esecuzione ed elaborati;
 - atto di sottomissione o atto aggiuntivo, con l'eventuale verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - eventuale revisione dell'analisi sulla immunizzazione dagli effetti del clima (cosiddetto "climate proofing"), secondo quanto previsto dall'Allegato 4.
4. Per quanto non previsto dal comma precedente, si rimanda al Manuale Procedurale PR Veneto FESR 2021/2027 sez. III par. 3.3 "Disposizioni relative alle variazioni in corso di realizzazione delle operazioni".
5. Ove necessario, durante lo svolgimento delle attività, potrà essere previsto, da parte di AVEPA, un coinvolgimento della SRA competente per l'Azione del presente Invito con modalità che verranno definite dall'Agenzia stessa.
6. Il beneficiario può presentare motivata richiesta di proroga dei termini fissati per la realizzazione dell'intervento. Il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta ad AVEPA protocollo@cert.avepa.it che provvederà a chiedere il parere di AU e AdG sulla richiesta del beneficiario.

Articolo 15. Tempi di realizzazione del progetto

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle tempistiche di progetto

FASE	SCADENZA
Avvio	Le spese sono ammissibili a decorrere dal 08/04/2022
Presentazione della domanda di sostegno	Dal giorno 18/05/2026 ore 10:00 ed entro il 17/06/2026 ore 17:00
Presentazione domanda di anticipo	A partire dal 30esimo giorno (dalle ore 10:00) ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza

Presentazione domanda di acconto obbligatoria	La domanda di acconto non può essere presentata nei 3 (tre) mesi antecedenti la data prevista per la conclusione del progetto; la domanda di acconto obbligatoria deve essere presentata entro il 30/06/2027; la domanda di acconto obbligatoria deve necessariamente precedere la domanda di saldo.
Presentazione domanda di acconto facoltativo	La domanda di acconto facoltativo può essere presentata dal 01/07/2027 ed entro i 3 (tre) mesi antecedenti la data prevista per la conclusione del progetto ed in ogni caso entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile.
Conclusione del progetto	Entro il 31/12/2027.
Presentazione domanda di saldo	A partire dal 120esimo giorno (ore 10.00) dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità e entro la data di conclusione del progetto e comunque entro le ore 17:00 di tale data

Articolo 16. Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

1. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le modalità previste dal manuale procedurale del PR FESR (Allegato A al Decreto n. 130 del 27/09/2023 e ss.mm.ii.).
2. Le domande di erogazione di anticipo o di acconto e del saldo del sostegno, prima del caricamento definitivo nel Sistema Fondi.RVE, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
3. Il pagamento del sostegno è disposto da AVEPA al beneficiario richiedente, nelle seguenti modalità:

TIPO DOMANDA	TERMINE DI PRESENTAZIONE E DELLA DOMANDA	SOGLIE DI SPESA	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
<u>Anticipo</u> (facoltativo)	A partire dal 30esimo giorno (dalle ore 10:00) ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto di finanziabilità ed in ogni caso entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile.	pari al 40% del sostegno concesso	Atto rilasciato dall'organo decisionale dell'Ente pubblico stesso nel quale questo si impegna a versare l'importo coperto dalla garanzia e l'interesse, se il diritto all'anticipo viene revocato. L'atto di garanzia deve essere redatto secondo lo schema disponibile nel sito internet di AVEPA www.avepa.it (https://www.avepa.it/servizi/settori/aiuti-e-contributi/fesr/pr-veneto-fesr-2021-2027/modulistica). Lo svincolo della fideiussione/atto di garanzia avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo.
<u>Acconto</u>	La domanda di acconto obbligatoria	Per le operazioni che	- relazione intermedia, firmata digitalmente dal legale rappresentante, sull'attività progettuale

<p style="text-align: center;">obbligatorio</p>	<p>deve essere presentata entro il 30/06/2027; la domanda di acconto obbligatoria deve necessariamente precedere la domanda di saldo.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento dell'acconto obbligatorio, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 5 giorni, oltre tale termine viene disposta la decurtazione del 5% del contributo spettante da applicarsi alla domanda di saldo.</p>	<p>prevedono affidamento dei servizi, forniture e/o opere e lavori, gli acconti sono previsti mediante stati di avanzamento dei lavori con importi minimi stabiliti nei contratti stipulati tra stazioni appaltanti ed appaltatori.</p> <p>Per il numero massimo di acconti che è possibile richiedere si rimanda alla Sezione II, paragrafo 5.2, del Manuale Procedurale PR FESR 2021-2027</p> <p>Il sostegno relativo all'acconto, cumulato con l'anticipo, se richiesto, non può superare l'80% del <u>sostegno</u> concesso</p>	<p>svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attestazione/verbale di inizio attività del Direttore dell'esecuzione del contratto (obbligatoria in domanda di saldo); - fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi; - documenti giustificativi di pagamento; - documenti riguardanti gli affidamenti di cui al successivo comma 9; - documentazione fotografica comprendente il cartello di cantiere; - ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate; - documentazione necessaria ai fini del rispetto del principio DNSH (Allegato 4); - nel caso in cui le particelle siano state acquisite attraverso una procedura di esproprio dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria alla verifica della procedura svolta. A titolo di esempio, la principale documentazione da allegare è la seguente: l'atto di avvio della procedura di esproprio, i decreti di esproprio e la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle somme dovute ai proprietari (o depositate in Cassa Deposito e Prestiti nel caso di mancata intesa con il proprietario), oltre che i documenti attestanti le eventuali spese amministrative sostenute.
<p style="text-align: center;"><u>Acconto</u> facoltativo</p>	<p>La domanda di acconto facoltativa può essere presentata dal 01/07/2027 ed entro i 3 (tre) mesi antecedenti la data prevista per la conclusione del progetto ed in ogni caso entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile.</p>	<p>Per le operazioni che prevedono affidamento dei servizi, forniture e/o opere e lavori, gli acconti sono previsti mediante stati di avanzamento dei lavori con</p>	<ul style="list-style-type: none"> - relazione intermedia, firmata digitalmente dal legale rappresentante, sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti; - eventuale attestazione/verbale di inizio attività del Direttore dell'esecuzione del contratto (obbligatoria in domanda di saldo);

		<p>importi minimi stabiliti nei contratti stipulati tra stazioni appaltanti ed appaltatori.</p> <p>Per il numero massimo di acconti che è possibile richiedere si rimanda alla Sezione II, paragrafo 5.2, del Manuale Procedurale PR FESR 2021-2027</p> <p>Il sostegno relativo all'acconto, cumulato con l'anticipo, se richiesto, non può superare l'80% del <u>sostegno</u> concesso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi; - documenti giustificativi di pagamento; - documenti riguardanti gli affidamenti di cui al successivo comma 9; - documentazione fotografica comprendente il cartello di cantiere; - ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate; - documentazione necessaria ai fini del rispetto del principio DNSH (Allegato 4); - nel caso in cui le particelle siano state acquisite attraverso una procedura di esproprio dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria alla verifica della procedura svolta. A titolo di esempio, la principale documentazione da allegare è la seguente: l'atto di avvio della procedura di esproprio, i decreti di esproprio e la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle somme dovute ai proprietari (o depositate in Cassa Deposito e Prestiti nel caso di mancata intesa con il proprietario), oltre che i documenti attestanti le eventuali spese amministrative sostenute.
<p style="text-align: center;">Saldo obbligatorio</p>	<p>A partire dal 120esimo giorno (ore 10.00) dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità e entro la data di conclusione del progetto e comunque entro le ore 17:00 di tale data.</p> <p>Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre</p>	<p>Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del presente Invito</p>	<ul style="list-style-type: none"> - relazione finale, firmata digitalmente dal legale rappresentante, sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo della attività progettuali dopo il termine del progetto; - verbale di inizio lavori, se non già trasmesso con le domande di acconto; - certificato di fine lavori; - certificato di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione dei lavori; - certificato di agibilità dove sia richiesto dalla normativa o con il certificato di collaudo dove richiesto dalla normativa o con il verbale di fine lavori dove non sia previsto il certificato di agibilità o il collaudo; - provvedimento con cui il beneficiario approva gli

	<p>tale termine viene disposta la decadenza totale.</p>		<p>atti di contabilità finale e il certificato di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - documentazione fotografica rappresentativa del cartello di cantiere, se non già trasmesso con le domande di acconto, delle aree/edifici a lavori conclusi, della targa permanente apposta in loco attestante il contributo PR FESR come specificato all'art. 20; - piano finanziario dell'opera realizzata con indicazione dell'eventuale cofinanziamento mediante altro sostegno assegnato da altro Ente per lo stesso intervento, ovvero di sostegno richiesto e in via di istruttoria da parte dell'Ente gestore; - documenti riguardanti gli affidamenti di cui al successivo comma 9 se non già presentati con le precedenti domande di pagamento; - fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi; - documenti giustificativi di pagamento; - ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate; - documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 20; - eventuale piano di monitoraggio predisposto; - documentazione necessaria ai fini del rispetto del principio DNSH (Allegato 4). - nel caso in cui le particelle siano state acquisite attraverso una procedura di esproprio dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria alla verifica della procedura svolta. A titolo di esempio, la principale documentazione da allegare è la seguente: l'atto di avvio della procedura di esproprio, i decreti di esproprio e la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle somme dovute ai proprietari (o depositate in Cassa Deposito e Prestiti nel caso di mancata intesa con il proprietario), oltre che i documenti attestanti le eventuali spese amministrative sostenute.
--	---	--	---

4. In fase di istruttoria della domanda di saldo, AVEPA verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi contenuti inseriti nel documento progettuale. Ove necessario, durante lo svolgimento delle attività istruttorie della rendicontazione, potrà essere previsto, da parte di AVEPA, un coinvolgimento della SRA competente per l'Azione del presente Invito con modalità che verranno definite dall'Agenzia stessa.

5. La documentazione inerente la spesa sostenuta deve avere i seguenti requisiti:
- essere relativa a spese sostenute a partire dal 08/04/2022 e non successive al termine per la presentazione della domanda di saldo;
 - essere intestata e pagata dal soggetto beneficiario;
 - nel caso di pagamento a un soggetto diverso da quello che ha emesso il documento (cessione di credito o altro) deve essere allegata idonea documentazione che attesti i titoli ed i vari passaggi, anche contabili, atti a ricostruire la procedura seguita;
 - i documenti contabili devono essere riferiti all'investimento oggetto del finanziamento e corrispondere alle voci di spesa ammesse a finanziamento;
 - devono riportare nel dettaglio le singole voci ed i relativi importi con evidenziazione delle spese ritenute ammissibili;
 - per la documentazione di spesa riguardante lavori è necessario allegare:
 - i. stato di avanzamento lavori corrispondente;
 - ii. certificato di pagamento;
 - il CIG e il CUP devono essere indicati sui giustificativi di spesa, sugli strumenti di pagamento e nei documenti contrattuali. L'art.6 c.2 della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità prevede, per il caso di omessa indicazione del codice CUP o del CIG negli strumenti di pagamento, l'applicazione a carico del soggetto inadempiente di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.
6. Nel compilare la domanda di pagamento, il Beneficiario dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione all'interno del quadro dichiarazioni del Sistema Fondi.RVE: "I giustificativi di spesa sono conformi alle disposizioni di legge vigenti ed è stata effettuata la verifica del DURC o della dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 sulla non obbligatorietà degli stessi da parte del relativo fornitore".
7. Nel caso di pagamento di oneri accessori quali ritenute IRPEF, altre imposte e contributi previdenziali e assistenziali è necessario acquisire inoltre i seguenti documenti:
- mandato di pagamento;
 - modello F24 quietanzato (si fa presente che anche gli F24 dovranno essere effettivamente pagati e quietanzati entro la data di eleggibilità della spesa, cioè entro la data di presentazione della domanda di pagamento, in acconto o in saldo);
 - nel caso di pagamento cumulativo, dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445 del 2000 con cui si attesti che con i modelli F24 presentati (indicare gli estremi) sono stati pagati gli oneri accessori afferenti alle fatture rendicontate (indicare gli estremi).
8. Nel caso in cui sia stata svolta una procedura di esproprio e le relative spese siano state rendicontate dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria alla sua verifica. A titolo di esempio, la principale documentazione da allegare è la seguente: l'atto di avvio della procedura di esproprio, i decreti di esproprio e la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle somme dovute ai proprietari (o depositate in Cassa Deposito e Prestiti nel caso di mancata intesa con il proprietario), oltre che i documenti attestanti le eventuali spese amministrative sostenute. Si dovranno inoltre allegare tutte le comunicazioni e relative pubblicazioni effettuate.
9. I contratti stipulati devono essere trasmessi unitamente alla documentazione amministrativa presupposta afferente la procedura osservata, cioè al fine del riscontro da parte dei competenti uffici di eventuali irregolarità. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare in relazione a ciascun contratto di appalto:
- deliberazione/decreto a contrarre, qualora non già prodotto con la domanda di ammissibilità;
 - bando/avviso pubblico, corredato dei relativi disciplinari e capitolati tecnici;
 - nel caso di procedura negoziata effettuata sulla base di elenchi ai sensi della normativa vigente, avviso pubblico istitutivo dell'elenco, regolamento e atto di approvazione dell'elenco;
 - comprova delle avvenute pubblicazioni del bando/avviso pubblico;
 - provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
 - elenco ditte invitate, lettera d'invito e copia avviso di ricevimento;

- attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito dell'avvenuta verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti ai sensi della normativa vigente;
- verbali di gara;
- comprova dell'avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
- atto di aggiudicazione definitiva;
- comprova avvenute pubblicazioni dell'esito di gara;
- comprova delle avvenute comunicazioni dell'aggiudicazione;
- copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex legge n. 136 del 2010;
- documentazione relativa agli affidamenti.

Per i contratti di subappalto:

- dichiarazione resa dall'aggiudicatario dell'appalto, all'atto della presentazione dell'offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
- richiesta di autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex legge n. 136 del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;
- dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e subappaltatore di cui all'art. 2359 C.C.;
- autorizzazione al subappalto.

10. Si riassumono nella tabella sottostante le modalità ammesse per il pagamento dei giustificativi di spesa:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
F24	Copia del modello F24 con ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Poste, Banca,...)	In caso di pagamento cumulativo di più importi, dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da parte del legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.
Mandati di pagamento	- Provvedimento di liquidazione - Copia del mandato quietanzato - Documento/ricevuta di avvenuto pagamento da parte della tesoreria (quietanza)	Il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria (data della quietanza).

11. La liquidazione di ciascuna rata di contributo sarà disposta entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario ai sensi dell'art. 74 c. 1 lett. b) Reg. (UE) 2021/1060. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.
12. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.

13. Qualora le spese rendicontate ammesse a contributo fossero di importo inferiore a quello fissato all'atto della concessione, il contributo spettante sarà ricalcolato in proporzione all'aliquota di finanziamento prevista all'art. 8 co.2.
14. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L'insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con decreto ministeriale 24 ottobre 2007, determina l'avvio dell'intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente.
15. Nel caso di pagamento a un soggetto diverso da quello che ha emesso il documento contabile (cessione di credito o altro) deve essere allegata idonea documentazione che attesti i titoli ed i vari passaggi, anche contabili, atti a ricostruire la procedura seguita (comunicazione di avvenuta cessione del credito, atto di cessione, provvedimento di presa d'atto dell'ente beneficiario alla cessione, ecc).
16. Ai sensi dell'articolo 74 comma 2 del Reg. (UE) 1060/2021 le verifiche sulle domande di pagamento potranno essere effettuate sulla base di una valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.

Articolo 17. Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei cinque anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell'Invito;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, il beneficiario deve tener disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
 - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per 5 anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
 - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Invito per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione alle operazioni cofinanziate. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla decadenza totale del contributo.

Articolo 18. Revoca, rinuncia e decadenza del sostegno

1. La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata ad AVEPA al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.avepa.it. AVEPA provvede ad adottare il provvedimento di revoca. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.
2. Il sostegno assegnato è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA.
3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario.
 - a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 15 del presente Invito;
 - b) mancata presentazione delle domande di pagamento del saldo e del rendiconto delle spese sostenute e pagate entro il termine perentorio previsto all'articolo 15 dell'Invito, salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera a);
 - c) difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno;
 - d) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
 - e) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - f) spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
 - g) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;
 - h) mancato rispetto delle disposizioni previste dall'Invito e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
 - i) mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nell'Invito e nei relativi provvedimenti di attuazione;
 - j) qualora, come conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4, l'ammontare di spesa ammessa risultante sia comunque inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
 - k) mancato rispetto delle disposizioni previste dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023 e ss. mm. ii.
4. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:
 - a) mancata presentazione entro i termini stabiliti della domanda di pagamento del saldo e del rendiconto delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento del saldo, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
 - b) mancata presentazione entro i termini stabiliti della domanda di acconto obbligatoria. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento dell'acconto obbligatorio, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 5 giorni, oltre tale termine viene disposta la decurtazione del 5% del contributo spettante da applicarsi alla domanda di saldo;
 - c) avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 6 in misura superiore al 20% della spesa totale ammessa al sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
 - d) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del presente Invito; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:
 - totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del

- parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- e) nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente Invito prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;
 - f) mancato rispetto del principio DNSH (*Do Not Significant Harm*) di cui all'articolo 5 comma 2, limitatamente alle spese per le quali non siano state rispettate le prescrizioni previste;
 - g) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nell'Invito e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale;
 - h) il contributo è soggetto a rettifiche in diminuzione, fino alla revoca parziale o totale, qualora venga accertato il mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici. Nella determinazione delle rettifiche finanziarie dovute per il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici saranno applicati anche gli Orientamenti approvati *dalla Commissione Europea con Decisione C(2019) 3452 del 14/05/2019*.
5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di decadenza parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la decadenza totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.
 6. Il sostegno concesso può essere inoltre soggetto a decadenza qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali, siano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali esso è stato concesso ed erogato.
 7. Laddove applicabile, si richiama quanto previsto alla Sez. III, paragrafo 4.7 del Manuale procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023.

Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali

Articolo 19. Informazioni generali

1. Copia integrale del presente Invito e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) e saranno disponibili sul sito web dell'Autorità Urbana all'indirizzo <https://www.comune.verona.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Accordi-tra-enti/SISUS-2021-2027-inviti>, nonché sul sito istituzionale <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/pr-fesr-2021-2027>
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ad AVEPA – Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711. Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:
 - a. nella fase di domanda di partecipazione all'Invito:
 - i. per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>;
 - ii. per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare AVEPA telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it;
 - b. nella fase successiva all'ammissione, per chiedere chiarimenti all'AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it.

3. Responsabile del procedimento per AVEPA è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova, o suo delegato.
4. Gli atti connessi al presente Invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili presso:
 - Autorità Urbana di Verona, Piazzetta Melvin Jones 1, 37121 Verona;
 - AVEPA -Area Gestione FESR- via Niccolò Tommaseo, n.67/C, 35131 Padova.L'accesso documentale avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
5. Per ulteriori specifiche tecniche su Fondi.RVE si rinvia al seguente link:
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>

Articolo 20. Informazione e pubblicità

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente Invito, con le modalità di seguito descritte:
 - a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera 500.000 EUR;
 - d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;
2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari-21-27>
3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3% del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:
 - totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Invito, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/progetti-realizzati-21-27>
<https://www.avepa.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/elenco-dei-beneficiari>

Articolo 21. Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente Invito, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori

disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- Regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e s.m.i.;
- Regolamento UE 2020/852 sul principio della "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm e s.m.i.;
- Decisione C(2022) 8415 final della Commissione europea "Approvazione PR FESR 2021-2027", obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della Regione del Veneto".
- Decisione C(2024) 4983 final della Commissione europea recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8415 che approva il programma "Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Veneto in Italia";
- Decisione C(2025) 6916 final della Commissione Europea del 15.10.2025 "recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8415 che approva il programma "Programma regionale Veneto FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Veneto in Italia;
- Decisione C(2026) 1893 final della Commissione Europea del 18/03/2026 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8415 che approva il programma "Programma regionale Veneto FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Veneto in Italia;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Decisione C(2019) 3452 del 14.5.2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso" e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 "Documento unico di regolarità contributiva";
- Decreto legge n. 34 del 20/03/2014, convertito dalla L. 16/05/2014 sulla semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva" e s.m.i.;
- Raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione Europea del 08/05/2019 sulla ristrutturazione degli edifici;
- D.Lgs 285/1992, Codice della Strada e Regolamento di attuazione;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Finanziamento delle ciclovie nazionali di finanziamento e statuizione dei requisiti tecnici delle ciclovie nazionali (articolo 1, comma 640);
- Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 375 del 20/07/2017 in tema di standards tecnici;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12/08/2020 per lo stanziamento di risorse;
- D.Lgs. 152/2006, codice dell'ambiente;
- D.Lgs. 42/2004, codice dei beni culturali e del paesaggio;

- L. 1150/1942, legge urbanistica.
- L. 2/2018 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”;
- Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche (SNCT) istituito dal MIT e dal MIBACT nel 2016. Nella Regione del Veneto ve ne sono 5 (Ciclovia VenTo Venezia-Torino; Ciclovia del Sole Verona-Firenze; Anello della Ciclovia del Garda, per la parte in Provincia di Verona; Ciclovia Adriatica Chioggia-Gargano; Ciclovia Trieste Venezia);
- L.R. 11/2004, Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio;
- L.R. 27/2003 in materia di LLPP di interesse regionale;
- L.R. 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, N. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
- L.R. 14/2019 Veneto 2050: Politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
- L.R. 39/1991 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”
- DGR 1402/2009 “Istituzione Rete Escursionistica Veneta”;
- DGR 1788/2020 “Registro regionale dei percorsi cicloturistici del Veneto”.
- D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii e normativa attuativa pro-tempore vigente;
- D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»
- DPR n. 66 del 10/03/2025 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE)2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)” e s.m.i.;
- Decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i.;
- Decreto Legge n. 13/2023, convertito dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 con particolare riferimento alla disciplina del CIG e del CUP e s.m.i.;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, sulla obbligatoria del CUP che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d’investimento pubblico;
- Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1684 del 30 dicembre 2022 di approvazione del Modello di Monitoraggio e Valutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027;
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto nelle sedute del 23 febbraio, 8 giugno e 27 ottobre 2023 e tramite procedura scritta (nota prot. n. 496729 del 27 settembre 2024, nota prot. 279687 del 06 giugno 2025, nota prot. 566362 del 15 ottobre 2025 e nota prot. n. 175880 del 19/03/2026), conclusasi con esito positivo (nota prot. n. 550508 del 25 ottobre 2024, nota prot. n. 294288 del 16 giugno 2025, nota prot. n. 590979 del 27 ottobre 2025 e nota prot. n. 192014 del 27 marzo 2026);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 299 del 21 marzo 2023 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 843 del 16 luglio 2024 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 740 del 22 giugno 2023 di modifica, con la quale la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio;
- Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28 giugno 2023 e ss.mm.ii e Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130

del 27 settembre 2023 del Direttore della Programmazione Unitaria e ss.mm.ii., reperibili al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sigeco>;

- DGR n. 299 del 21/03/2023 con cui la Regione del Veneto si avvale dell'Agenda Veneta per i Pagamenti (AVEPA) quale organismo intermedio;
 - DDR n. 158 del 10/11/2023 di approvazione delle “Linee Guida per la programmazione e coprogettazione delle SISUS”;
 - DDR n. 28 del 02/04/2024 modificato con DDR n. 42 del 24/03/2025 e ss. mm.ii, adozione delle Linee Guida per l’Attuazione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS);
 - “Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza unico PR Veneto FESR e PR Veneto FSE+ 2021-2027 in data 23/02/2023 e ss.mm.ii, così come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento allegato alle Linee guida per l’Attuazione delle SISUS.
2. L’AU si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 22. Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1060/20213 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

2. I dati personali riferibili ai soggetti beneficiari, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo sulle linee di finanziamento, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

I dati personali dei beneficiari potranno inoltre essere trattati dall’Autorità di Gestione al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità mediante lo strumento informatico integrato Arachne relativamente al quale la Commissione europea ha istituito un sito web dedicato, finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell’analisi dei dati, al seguente link:

<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>

3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, mail: programmazione-unitaria@regione.veneto.it, pec: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it.
5. Il Responsabile esterno del trattamento è il Comune di Verona per le attività endoprocedimentali di selezione delle operazioni nonché AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante, per le attività di selezione delle operazioni e di istruttoria delle domande di pagamento.
6. Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer (DPO) ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it e quello di AVEPA all’indirizzo email: manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com.
7. All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA l’accesso ai propri dati personali, la rettifica,

l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente Invito.